

RISCONTRO QUESITI DI CUI ALLA OCDPC 385/2016

(faq n. 2)

comune	mail data	quesito sintetico	DIRETTAMENTE A COMUNI
DOLO	02/09/2016	<p>1) In riferimento alla lettera d) del punto 5.1. "Esclusioni" dell'allegato 1 dell' OCDPC 385/2016, si chiede se nel caso di fabbricato per cui sia stata presentata sanatoria edilizia utilizzando una delle leggi "speciali" dei cd. Condoni edilizi (L. 47/1985, L. 724/1994 e L. 326/2003), ma non sia stato ancora rilasciato il titolo a sanatoria, può essere ammesso al contributo previsto dalla OCDPC 385/2016?, e in caso affermativo, tale contributo potrebbe essere ammesso con "riserva", nel senso che il fabbricato dovrà ottenere il rilascio del titolo abilitativo a sanatoria prima della corresponsione del contributo?</p> <p>2) Visto che nell'allegato A1 "Dichiarazioni", alla pag. 2 è prevista la compilazione da parte dei locatori, comodatari, usufruttuari, ecc. degli estremi dell'atto/contratto firmato con il proprietario, ma, nel caso di persona che ha presentato richiesta (Scheda B) come comodatario gratuito dell'abitazione (ad es. il padre che abita nella casa intestata al figlio), e vi risiede senza aver stipulato un formale atto, lo stesso può essere ammesso al contributo di cui alla OCDPC 385/2016? e in tal caso può fornire una dichiarazione in tal senso? O in caso negativo, la nuova domanda potrebbe essere formulata dal proprietario (ad es. figlio) ancorchè non intestatario della scheda B?</p> <p>3) Con riferimento al punto 13) dell'Allegato 1 dell'OCDPC 385/2016, che prevede la decadenza dal contributo se la proprietà viene trasferita dopo aver presentato la domanda, si deve fare riferimento alla data di presentazione della "Scheda B", oppure si intende la presentazione della nuova domanda prevista dalla OCDPC 385/2016 (e quindi per i trasferimenti successivi al 29.09.2016), potendosi ammettere a contributo eventuali nuovi proprietari che hanno acquistato l'immobile nel periodo intercorrente tra la presentazione della "Scheda B" e la Domanda prevista dall'allegato 1 dell'OCDPC 385/2016, ancorchè non intestatari della predetta "Scheda B"?</p> <p>4) In riferimento al punto 9) dell'Allegato 1 dell'OCDPC 385/2016 e considerato che gli importi forniti nella "Scheda B" sono comprensivi di IVA, nelle dichiarazioni che deve rendere l'istante in merito ai contributi percepiti, deve essere riportata anche l'eventuale richiesta di detrazione fiscale presentata a sede di dichiarazione dei redditi?, e in caso affermativo, nell'effettuazione dei controlli a campione previsti dal punto 15) dell'allegato 1 dell'OCDPC 385/2016 deve essere chiesta l'esibizione da parte del privato della predetta dichiarazione dei redditi?</p>	<p>1) Ai sensi del punto 5.1 lett. d) dell'allegato 1 all'OCDPC 385/2016, l'assenza dei titoli abilitativi anche in sanatoria, alla data dell'evento calamitoso, non consente l'ammissione al procedimento di concessione del contributo.</p> <p>2) Il contratto di comodato civilisticamente non è soggetto ad alcun vincolo di forma. Tuttavia, ai fini della presentazione della domanda da parte del terzo titolare del diritto di godimento che abbia eseguito i lavori e sostenuto la spesa, è necessario che alla data dell'evento fosse presente un contratto di comodato, redatto in forma scritta e debitamente registrato. In assenza di questo atto la domanda va presentata dal proprietario, facendo presente che la scheda B è stata a suo tempo presentata dal comodatario.</p> <p>3) La vendita dell'immobile dalla data dell'evento alla data di erogazione del contributo, determina l'impossibilità di ammissione a contributo sia del primo proprietario sia dell'acquirente. Ciò salvo i casi i cui al punto 13.2. dell'allegato 1 all'OCDPC 385/2016.</p> <p>4) Debbono essere indicati nella domanda, (vedi all. 1, punto 9) esclusivamente i contributi percepiti per le medesime finalità di quelli riconosciuti dalla fase 2. Non devono pertanto essere considerate le detrazioni fiscali quali, ad esempio, quelle per gli interventi di efficientamento energetico ovvero per le ristrutturazioni edilizie.</p>
SOAVE	05/09/2016	<p>varie: beni mobili, pompa, % contributo; domanda in marca da bollo</p>	<p>RISPOSTE: 1) per quanto riguarda i beni mobili, distrutti o danneggiati, questi sono rimborsati esclusivamente in modo forfettario e non è prevista la rendicontazione di alcuna spesa. Il contributo è determinato nella misura massima di € 300,00 per ciascun vano catastale principale distrutto o allagato (tipologie ammesse: sala, cucina, camera) e, comunque, nel limite massimo di € 1.500,00. I suddetti locali (garage, taverna, cantina) non vanno quindi computati per il contributo per i beni mobili; 2) la sostituzione di una pompa danneggiata (se preesistente all'evento) può essere equiparata ad un impianto "idrico fognario" come precisato al punto 3.2.2 dell'allegato 1 della OCDPC 385/2016 e pertanto appare ammissibile a contributo; 3) La percentuale del contributo dipende dal fatto che al momento della ricognizione dei fabbisogni l'immobile risultasse abitazione principale del soggetto o meno. La percentuale, nel caso di specie, appare essere quella prevista per l'abitazione diversa da quella principale, ovvero il 50%. Si fa riserva di chiedere eventuali approfondimenti al Dipartimento di Protezione Civile, sulla base di indicazioni più precise sul caso da parte di codesto Comune. 4) Si la domanda va presentata in bollo, in quanto istanza alla Pubblica Amministrazione tendente ad ottenere l'emaneazione di un provvedimento amministrativo. Per il 2010 non è stata adottata una fase di segnalazione e successiva domanda, come invece è prevista ora.</p>
MARENO DI PIAVE	06/09/2016	<p>1) riparazione e adeguamento fondazioni al nuovo REC al fine di impedire accesso acqua di falda; 2) futuro risarcimento danni impresa; 3) modelli editabili</p>	<p>Per quanto concerne il quesito n. 1) il punto 2.1 lettera C dell'allegato 1 della OCDPC 385/2016 stabilisce che i contributi possono essere concessi per il "ripristino di abitazioni danneggiate". Al punto 3.2 è precisato che i suddetti contributi sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia relativamente alle "strutture portanti" (punto 3.2.1) e che tali contributi sono riconoscibili anche per gli adeguamenti obbligatori per legge mentre sono sempre a carico dei soggetti le migliori. Ora, considerato che il regolamento edilizio è uno strumento normativo, si ritiene che l'intervento di riparazione delle fondazioni e contestuale adeguamento dallo stesso previsto, sia ammissibile a contributo. Per quanto concerne l'eventuale risarcimento danni da parte della impresa costruttrice CI SI RISERVA DEGLI APPROFONDIMENTI CON IL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE TITOLARE DELLA PROCEDURA. Infine per quanto concerne i modelli editabili si comunica che questi sono già stati trasmessi con precedente mail del....</p>
Carbonera	07/09/2016	<p>In merito alla DCM 28/07/2016 relativamente ai criteri di concessione dei contributi ai soggetti provati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili, avrei la necessità di capire come comportarmi per le richieste di contributo per interventi di sostituzione pompe.</p> <p>Da una prima lettura ho interpretato non necessaria la redazione della perizia asseverata.</p> <p>Chiedo di darmi conferma in tal senso.</p>	<p>La sostituzione di una pompa danneggiata (se preesistente all'evento) può essere equiparata ad un impianto "idrico fognario" come precisato al punto 3.2.2 dell'allegato 1 della OCDPC 385/2016 e pertanto è ammissibile a contributo. In quanto impianto necessita la redazione della perizia asseverata.</p>
SILEA	07/09/2016	<p>1) MORTE DEL PROPRIETARIO - EREDI?? 2) ENTITÀ CONTRIBUTO ???</p>	<p>Applicando in via analogica quanto previsto dal punto 13.2 dell'allegato 1, qualora ricorrano i presupposti previsti dalle lett. a) e c) del predetto punto, ovvero dal punto 14.1 dell'allegato 1, si ritiene che l'erede possa presentare domanda di contributo. Il punto 14.1. prevede che il contributo è riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.</p>
MORIAGO	09/09/2016 ORE 11,29 gen-feb2014	<p>un segnalante danni che sta predisponendo la domanda riferita ai contributi oggetto dell'OCDPC 385/2016, occupante l'immobile in forza di contratto di comodato papà-figlio, chiede se per tale contratto la registrazione sia condizione necessaria per accedere ai contributi.</p>	<p>Il contratto di comodato civilisticamente non è soggetto ad alcun vincolo di forma. Tuttavia, ai fini della presentazione della domanda da parte del terzo titolare del diritto di godimento che abbia eseguito i lavori e sostenuto la spesa, è necessario che alla data dell'evento fosse presente un contratto di comodato, redatto in forma scritta e debitamente registrato. In assenza di questo atto la domanda va presentata dal proprietario, facendo presente che la scheda B è stata a suo tempo presentata dal comodatario.</p>
Maserada sul Piave	14/09/2016	<p>Le chiedo cortesemente se un attuale proprietario che ha acquistato l'immobile dopo l'evento del 2014 e quindi non ha presentato la scheda B perché l'aveva presentata il precedente venditore, può presentare la domanda di contributo ai sensi di questa Ordinanza?</p> <p>Stante quello che mi avete risposto in merito al punto 13.1 sembra di sì perché la domanda di contributo la fanno adesso (entro il 29 settembre), la scheda B di agosto 2014 era solo una ricognizione dei danni.</p> <p>Il dopo domanda di contributo entro il 29 settembre 2016 è chiaro, si applicano i punti 13.2 a,b, c,.</p> <p>Ma la mia richiesta è per il periodo precedente alla domanda che faranno adesso. Può o no un attuale proprietario che non ha presentato la scheda B fare la domanda di contributo adesso??</p> <p>Inoltre la domanda va in bollo? Non ci sono indicazioni puntuali sull'allegato 1 ma sullo stampato che ci avete consegnato c'è lo spazio dedicato.</p> <p>Chiedo un sollecito riscontro in quanto il termine ultimo si avvicina.</p> <p>Grazie</p>	<p>La vendita dell'immobile dopo l'evento e prima della presentazione della domanda non consente di accedere al contributo né il proprietario né l'acquirente, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 13.2.a), 13.2.b) e 13.2.c) a cui si rinvia per maggiori dettagli.</p>
DOLO	09/09/2016 ORE 15,48	<p>Premesso: Due soci di una ditta con ragione sociale di s.n.c. hanno presentato richiesta di contributo (Scheda B) per un fabbricato residenziale composto da n. 2 unità distrutto dall'evento atmosferico calamitoso del 08.07.2015; Una delle due unità, alla data dell'evento calamitoso, era destinata a residenza di una terza persona con contratto di locazione ad uso abitativo registrato; La locataria, a sua volta ha presentato separata richiesta di contributo regionale (scheda 2a - Mod A), per beni mobili non registrati; Successivamente la suddetta locataria ha presentato la Scheda B – integrativa, (in particolare si evidenzia che nella sezione del modello nel quale doveva essere inserito l'importo dei danni dei beni immobili, non è stato riportato alcun valore); Nella tabella delle domande (Schede B) di "Ricognizione del fabbisogno di ripristino del patrimonio edilizio privato" ammesse a contributo dalla Regione Veneto con DGR n. 1858 del 16.12.2015, la succitata richiesta della locataria non compare, in quanto riferita a beni mobili non registrati e non ammessi a contributo; Ora, la locataria, che ha presentato la richiesta di contributo Regionale per beni mobili non registrati (mod. 2a - Mod A) e ha presentato la scheda B – integrativa (pur senza indicare alcun valore per i beni immobili) è intenzionata a presentare richiesta di contributo statale (OCDPC 385/2016) come soggetto privato, sul presupposto che nel Modello A1 (pag. 2) è prevista la presentazione nel caso di: "abitazione principale di un terzo a titolo di diritto reale di godimento .. o diritto personale di godimento"; Per quanto sopra detto si pongono i seguenti quesiti:</p> <p>1) La locataria può presentare richiesta di contributo per la ricostruzione di una parte dell'immobile (una unità su due) del fabbricato di proprietà di una s.n.c., avvalendosi della Scheda B presentata dalla predetta società, (che come impresa non può presentare direttamente la domanda a contributo in quanto soggetto non ammesso ai sensi del punto 5 "Esclusioni" dell'allegato 1 della OCDPC 385/2016)?</p>	<p>1) la locataria di un immobile di proprietà di una Società non può presentare domanda di contributo, in quanto il punto 5.1 lett. a dell'allegato 1 esclude le abitazioni di proprietà delle imprese. 2) la locataria del medesimo immobile può presentare domanda di contributo per i beni mobili, purché l'unità immobiliare sia stata distrutta e il proprietario attesti nella domanda che la signora è locataria e che i beni mobili non registrati non sono di sua proprietà.</p>

RISCONTRO QUESITI DI CUI ALLA OCDPC 385/2016

(faq n. 2)

comune	mail data	quesito sintetico	DIRETTAMENTE A COMUNI
ROSOLINA	13/09/2016 ore 15,11	il Comune è tenuto dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in quanto il punto 6.12 dell'allegato 1 dell'ordinanza del CDP n. 385 del 16.08.2016 testualmente recita: "6.12" Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione della presente ordinanza presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende perfezionata con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana."	il punto 6.12 fa riferimento alla conoscibilità dell'OCDPC n.385/2016, perfezionata con la sua pubblicazione in gazzetta ufficiale. Le altre forme di pubblicità, cui sono tenute le Amministrazioni comunali, vanno effettuate con le modalità ritenute più opportune (avviso all'Albo pretorio, nel sito, ecc.)
DOLO	14/09/2016 ORE 12.17	Nel caso in cui sia stata presentata una unica scheda B per un fabbricato composto da più unità immobiliari, con destinazioni diverse (una abitazione principale e altra/e abitazione non principale/i), come deve essere redatta la perizia? In particolare come devono essere indicati gli importi relativi al danno di ciascuna unità al fine di applicare le relative percentuali di contributo nel caso in cui sia possibile sommarle? Oppure si chiede se sia possibile presentare una richiesta di contributo ai sensi della OCDPC 865/2016 per ciascuna unità e per le parti comuni, facendo comunque riferimento alla stessa scheda B, al fine di verificare che la somma totale del danno non superi l'importo da scheda B? Inoltre, nel caso di abitazione distrutta da ricostruire composta da più unità con parti comuni, quale percentuale (e massimale) deve essere applicata per il calcolo del contributo? (si rileva che tale fattispecie non è prevista nel punto 3.5 dell'allegato 1 della OCDPC 865/2016, ed è prevista soltanto al punto 3.3 lettera c per il caso della riparazione)	Vanno presentate tre domande, una per ciascuna unità immobiliare, facendo riferimento alla medesima scheda B. Il valore complessivo delle tre domande va rapportato all'importo complessivo esposto nella scheda B originaria, con abbattimento pro quota nel caso in cui il valore esposto nelle domande superi quello complessivo della scheda B.
SOVIZZO	14/09/2016 ore 9,30	nel caso il proprietario in seguito agli eventi del 16-24 maggio 2013 abbia venduto l'immobile, ha diritto a presentare richiesta di contributo? Se ha diritto a presentare domanda, pur avendo avuto danni all'immobile e non abbia eseguito interventi ma abbia preferito venderlo ad un valore minore, come può fare per dimostrarlo	La vendita dell'immobile dalla data dell'evento alla data di erogazione del contributo, determina l'impossibilità di ammissione a contributo sia del primo proprietario sia dell'acquirente. Ciò salvo i casi i casi di cui al punto 13.2 dell'allegato 1 all'OCDPC 385/2016.
CREAZZO	16/09/2016 ORE 9,36	* alcuni privati (che hanno presentato la scheda B) hanno comunicato di aver provveduto di persona, senza ricorrere a ditte specializzate, al ripristino dei danni occorsi alle rispettive abitazioni in seguito agli eventi 16 - 24 maggio 2013: come procedere in questi casi? * in seguito ai danni occorsi ai privati causa agli eventi 16 - 24 maggio 2013, il Comune di Creazzo, per sua maggiore tutela, ha ritenuto opportuno aprire un sinistro presso la propria compagnia assicuratrice (polizza ramo RCT) in favore dei privati danneggiati (gli stessi che hanno presentato la scheda B). Alla data odierna la compagnia assicuratrice non ha concluso il procedimento e pertanto non si sa se i privati saranno indennizzati. Il Comune è tenuto ad aggiornare la Regione nel merito? Deve inviare la relativa documentazione?	1) Qualora non sia possibile presentare documentazione di spesa non è possibile riconoscere alcun contributo. Tuttavia possono essere ricercati eventuali documenti giustificativi dell'acquisto di materiali (scontrini fiscali, fatture, ecc...) Quanto sopra dovrà comunque risultare dalla perizia asseverata obbligatoria per i danni a beni immobili. Inoltre qualora l'abitazione sia risultata distrutta o allagata, l'avente diritto potrà presentare domanda con le modalità di cui all'allegato 1 per i beni mobili non registrati e di cui al punto 3.8 del medesimo allegato. PER QUANTO RIGUARDA IL QUESITO N. 2 CI SI RISERVA DEGLI APPROFONDIMENTI CON IL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE TITOLARE DELLA PROCEDURA
LONGARE	19/09/2016 ore 09,19	Come ci si dovrà regolare nel caso in cui le domande di ricognizione inoltrate alla Regione che avevano l'aliquota del 21%, ma potrebbero essere delle fatture a consuntivo con l'aliquota del 22%? - Se un beneficiario del contributo fosse anche un Tecnico, potrebbe firmare la propria perizia asseverata? - Che cosa si intende per "cessione del credito d'imposta"? E se ci fosse qualcuno che non ha credito di imposta?	1) La perizia asseverata deve riportare l'importo del costo stimato o già sostenuto per il ripristino del danno, comprensivo di IVA nella percentuale vigente. Ai fini della determinazione del contributo, i limiti percentuali di cui ai punti 3.5.1 e 3.5.2 dell'allegato 1 ed i massimali ivi previsti si applicheranno al minor valore complessivo tra la scheda B e la perizia asseverata. 2) Non vi sono cause ostative a che il proprietario dell'immobile danneggiato, se professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio, rediga la perizia asseverata. 3) Il contributo viene erogato in forma di finanziamento direttamente da parte dell'Istituto di credito convenzionato individuato dal beneficiario, cui quest'ultimo cede il proprio credito d'imposta. Tale procedura opera sia nel caso in cui i lavori siano già stati eseguiti, sia qualora non siano ancora stati avviati. In tale ultimo caso l'erogazione della quota parte del contributo avverrà per stato di avanzamento dei lavori. Il finanziamento è previsto con oneri a carico dello Stato e nessuna somma verrà richiesta al cittadino, fatti salvi i casi di revoca del contributo. Le modalità per la formalizzazione dei contratti con gli istituti di credito e per l'erogazione del finanziamento sono in corso di definizione e verranno definiti con apposita convenzione e decreti del ministero dell'economia e della finanze, come previsto dal comma 423 della legge 208/2015. Il contributo è calcolato secondo le percentuali e i tetti massimi previsti dalla OCDPC 385/2016
SANDRIGO	19/09/2016 ORE 15,28	Negli allegati da compilare per la domanda di contributo nel caso in cui i danni sono stati riportati solo al garage presente al piano terra dell'immobile adibito ad abitazione, che quindi ha un sub diverso da quello dell'abitazione, deve essere riportato il dato catastale solo del garage o anche quello adibito a residenza?	I danni subiti ai garage da considerarsi pertinenze sotto il profilo catastale sono da ritenersi ammissibili soltanto se ricompre nella medesima unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione. Vanno indicati i dati catastali dell'intera unità strutturale.
LORENZAGO DI CADORE	19/09/2016 ore 12,23	La scheda B viene presentata dal Sig. Rossi che menziona fra i comproprietari anche il Sig. Verdi. La domanda di contributo viene presentata solo dal Sig. Verdi che ha eseguito i lavori nella sua parte di fabbricato. E' possibile? con che modalità?	La risposta è affermativa. Il comproprietario Verdi farà domanda per la sua quota di proprietà, facendo riferimento alla scheda B complessiva originariamente presentata.
Fontaniva	19/09/2016 ore 12,36	in merito ad una pratica di richiesta di contributo da parte di un privato: "Il privato Sig. X ha presentato la Scheda B dichiarandosi proprietario dell'immobile quando in realtà è la moglie ad essere l'unica proprietaria dell'immobile stesso. In questa fase d'istruttoria è obbligatorio dichiarare e dimostrare il reale proprietario dell'immobile. Come possono comunicare tale correzione dell'Intestataro all'interno degli Allegati in corso d'opera dell'istruttoria?"	Il reale proprietario presenterà la domanda, facendo riferimento alla scheda B originariamente presentata dal coniuge.
MARENO DI PIAVE	19/09/2016 ORE 13,53	Con riferimento agli eventi calamitosi di gennaio - febbraio 2014 e nello specifico a quanto previsto al punto 10.1, lett. d), dell'allegato 1 alla OCDPC 385/2016, con la presente si chiede come si deve procedere nel caso in cui il tecnico che fa la perizia, nel redigere il computo metrico, non trovi la voce corrispondente al materiale o alla lavorazione utilizzata sul prezzario regionale o su quello della Camera di Commercio locale.	In assenza di costi standardizzati, il computo va redatto applicando parametri desunti da interventi simili.
PREGANZIO	20/09/2016 ORE 9,28	CASO 1 Una delle persone che si accingono a fare domanda per il contributo in oggetto, in occasione della seconda ricognizione aveva indicato nella Scheda B il totale dei danni, come da preventivi, non comprensivo dell'IVA. Si chiede se possa il Comune, in fase di istruttoria, prendere in considerazione l'importo suddetto aumentato dell'IVA del 20% (venti percento), per non svantaggiare il richiedente (magari chiedendo alla persona interessata una dichiarazione in merito). CASO 2 E' questo il caso di un marito (proprietario dell'abitazione) e di una moglie (proprietaria del garage), che presentarono la Scheda B di ricognizione dei danni, ciascuno per la propria parte separatamente. Il marito è venuto a mancare (perché deceduto) diversi mesi fa (il p.14 della DCM 28 luglio 2016 contempla il solo caso in cui il proprietario sia deceduto "successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prima dell'ultima degli interventi"). Può la moglie, come sua erede, fare domanda di contributo per tutto lo stabile? Se sì, la domanda (e la perizia asseverata allegata) deve essere unica e comprensiva di tutti i danni, oppure devono essere presentate due domande (e due perizie asseverate) diverse? CASO 3 Una delle persone che hanno avuto la casa danneggiata dall'acqua nel 2013, per svuotare i locali allagati ha fatto installare una pompa aspirante. Si chiede se i lavori per installare tale dispositivo, prima inesistente, possano rientrare tra le spese sostenute per riparare i danni.	1) La perizia asseverata deve riportare l'importo del costo stimato o già sostenuto per il ripristino del danno, comprensivo di IVA nella percentuale vigente. In ogni caso, ai fini della determinazione del contributo, i limiti percentuali di cui ai punti 3.5.1 e 3.5.2 dell'allegato 1 ed i massimali ivi previsti si applicheranno al minor valore complessivo tra la scheda B e la perizia asseverata. 2) Applicando in via analogica quanto previsto dal punto 13.2 dell'allegato 1, qualora ricorrano i presupposti previsti dalle lett. a) e c) del predetto punto, ovvero dal punto 14.1 dell'allegato 1, si ritiene che l'erede possa presentare domanda di contributo, sia per la propria quota originaria di proprietà sia per la quota del coniuge deceduto. Il punto 14.1. prevede che il contributo è riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario deceduto. La domanda e relativa perizia asseverata, nel caso di unica unità immobiliare, può essere unica, facendo riferimento alle due schede B originariamente prodotte. 3) le pompe possono essere equiparate ad un impianto "idrico fognario" come precisato al punto 3.2.2 dell'allegato 1 della OCDPC 385/2016 e pertanto essere ammissibili a contributo, se preesistenti all'evento.
COMUNE DI VICENZA	15/09/2016 (3 mail)	1) si chiede se un immobile - appartenente ad un privato - avente destinazione residenziale - sfrutta al momento dell'evento alluvionale (locata solo in seguito) può beneficiare del contributo per il suo ripristino subito a seguito dei suddetti eventi alluvionali. 2) si chiede se delle strutture murarie di sostegno/confine tra l'area scoperta di una abitazione privata e di un condominio, con l'attiguo/sottostante corso d'acqua, possono rientrare nelle pertinenze a cui sia possibile riconoscere il contributo per il loro ripristino a seguito dei suddetti eventi alluvionali. 3) si chiede se un "Soggetto Privato" essendo anche un "Tecnico Abilitato" può redigere ed asseverare la perizia dei danni causati, dai suddetti eventi alluvionali, alla propria abitazione.	Con riferimento alla richiesta se un immobile privato, avente destinazione residenziale sfrutta al momento dell'evento può beneficiare di un contributo si rappresenta che l'allegato 1 della OCDPC 385/2016 art 2 - lettera c) stabilisce che il contributo possa essere concesso per le "abitazioni danneggiate"; altresì l'art 3.3 stabilisce che il contributo concesso per l'abitazione principale è del 80% con il limite massimo di 150mla, mentre per l'abitazione diversa da principale è del 50% con il medesimo limite massimo. con riferimento alla richiesta se delle strutture murarie di sostegno/confine tra l'area scoperta di una abitazione privata e di un condominio, con l'attiguo/sottostante corso d'acqua, possono rientrare nelle pertinenze si fa rinvio all'art 5 che definisce le "esclusioni" precisando che sono esclusi dall'ambito applicativo in argomento aree e fondi esterni al fabbricato Infine con riferimento alla richiesta se un "Soggetto Privato" essendo anche un "Tecnico Abilitato" può redigere ed asseverare la perizia dei danni causati, dai suddetti eventi alluvionali, alla propria abitazione; si rileva che non esistono divieti formali nell'ambito della OCDPC 385/2016 sottolineando che la perizia asseverata va prodotta ai sensi della normativa vigente.
BATTAGLIA TERME	13/09/2016 ore 10,36	Con riferimento all'allegato 1 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 385 del 16.08.2016 sono a chiedervi alcune delucidazioni e/o interpretazioni circa quanto stabilito nei criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi a soggetti privati: 1. Per coloro i quali hanno già eseguito i lavori di ristrutturazione del proprio edificio residenziale chiedendo il beneficio del recupero IRPEF a norma di legge, la somma che andranno a recuperare negli anni va indicata nella dichiarazione di cui allegato A1 tra i dati relativi all'abitazione e all'edificio residenziale alla voce "Contributi di altri enti"; e se sì, in che modo deve essere specificato e cosa determina ai fini del riconoscimento del contributo finale? 2. Premesso che alcuni proprietari residenti hanno inoltrato richiesta di cui alla scheda "B" per poche centinaia o qualche migliaia di € e che nel frattempo hanno già provveduto ad eseguire i lavori di ripristino in economia diretta. Possono inoltrare richiesta di contributo per il solo riconoscimento dei danni subiti ai beni mobili, nei limiti e modalità previste, senza quindi l'onere della presentazione della perizia asseverata? 3. Se il proprietario di un immobile alluvionato, che ha regolarmente inoltrato nei termini la scheda "B", trasferisce la proprietà del bene stesso prima dell'inizio della domanda di contributo mantiene la possibilità di ottenere il contributo? E se sì, da chi deve essere inoltrata la domanda?	1) Debbono essere indicati nella domanda, (vedi all. 1, punto 9) esclusivamente i contributi percepiti per le medesime finalità di quelli riconosciuti dalla fase 2. Non devono pertanto essere considerate le detrazioni fiscali quali, ad esempio, quelle per gli interventi di efficientamento energetico ovvero per le ristrutturazioni edilizie. 2) resta nella facoltà del proprietario valutare se presentare la domanda di contributo per i danni subiti all'immobile, già individuati nella scheda B, o limitarsi a richiedere il contributo forfetario per i beni mobili distrutti o danneggiati, purché ubicati in una unità immobiliare distrutta o allagata. Nel caso di presentazione della sola domanda per i beni mobili non necessita la presentazione di perizia asseverata. 3) la vendita dell'immobile dalla data dell'evento alla data di erogazione del contributo, determina l'impossibilità di ammissione a contributo sia del primo proprietario sia dell'acquirente. Ciò salvo i casi i casi di cui al punto 13.2 dell'allegato 1 all'OCDPC 385/2016.
ALPAGO	13/09/2016 PEC	Nel caso di edificio distrutto da delocalizzare, è necessaria la promessa di acquisto pur se è stato dichiarato il danno nella scheda B? - Esiste un termine per vincolo temporale di vendita dell'immobile per il quale è stato ottenuto il contributo?	1) Per gli edifici distrutti o da delocalizzare, il contratto di acquisto o la promessa di acquisto vanno prodotti unitamente alla domanda di contributo solo nel caso in cui la quantificazione del danno non sia stata già indicata nella scheda B, come previsto dai punti 3.5.4 e 12.1.b) dell'allegato 1. 2) il divieto di vendita dell'immobile, previsto dal punto 13.1 dell'allegato 1, non essendo espresso alcun vincolo temporale, deve intendersi riferito al periodo intercorrente tra la domanda di contributo e la concessione ed erogazione del contributo stesso.
PIANIGA	20/09/2016 ORE 13,05 e 13,31	SUPERCONDOMINI	In riferimento al quesito relativo ai "supercondomini" ossia unica scheda B ma costituita da n. 2 condomini con propria identità giuridica può essere spilita in n. 2 domande di contributo mantenendo come riferimento il valore complessivo della originaria scheda B

RISCONTRO QUESITI DI CUI ALLA OCDPC 385/2016

(faq n. 2)

comune	mail data	quesito sintetico	DIRETTAMENTE A COMUNI
VERONESE	22/09/16 ORE 10,23	Buongiorno, in merito agli eventi calamitosi 16-24 maggio 2013 si pone il seguente quesito: è ammissibile la realizzazione di una terra armata a seguito di un danno generato dalla caduta di un muro portante a contenimento del terreno? Per essere più chiari: era crollato un muro di sostegno di un terreno posto tra due proprietà, tale crollo ha causato danni ai sistemi di irrigazione, allo scolo delle acque meteoriche, alle abitazioni, ecc, di entrambe le proprietà. I maggiori costi sostenuti dal proprietario riguardano, oltre il rifacimento degli impianti e qualche danno all'abitazione (es. intonaco, ecc), soprattutto la realizzazione della terra armata in sostituzione del muro portante di contenimento, al fine di evitare che il terreno si addossi all'abitazione. Si fa presente che la pendenza del terreno in tale area è notevole. Grazie	Secondo quanto stabilito dal punto 3.2 dell'allegato 1 della OCDPC 385/2016, a cui si rinvia per maggiori dettagli, sono ammesse a contributo per gli edifici danneggiati: le strutture portanti, vati tipi di impianti, finiture interne ed esterne, serramenti interni ed esterni. Pertanto nello caso specifico si ritengono ammissibili a contributo i danni subiti dall'immobile destinata ad abitazione e dagli elementi, ancorché strutturali, ma esterni e non fisicamente collegati alle strutture dell'abitazione stessa
VERONESE	22/09/16 ORE 10,57	Eventi calamitosi 16-24 maggio 2016: se tutti i lavori sono stati già eseguiti e il proprietario allega le fatture già pagate deve anche predisporre l'allegato 2 perizia asseverata? Grazie	La perizia asseverata deve essere allegata anche nel caso di spese già sostenute. La perizia e la dichiarazione allegata alla domanda, dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la quantificazione del danno e per l'identificazione delle lavorazioni eseguite e pagate con la specificazione di quelle ammesse, delle eventuali migliorie ammissibili per adeguamento normativo e delle eventuali migliorie non ammissibili. Per maggiori dettagli si rinvia al punto 10- e) dell'allegato 1 della OCDPC 385/2016.